

# **I profili tributari del trust e del contratto di affidamento fiduciario ai fini delle imposte indirette**

Prof. Giuseppe Corasaniti  
Università degli Studi di Brescia

Milano, 22 maggio 2019

# **Il trust e le imposte indirette**

# L'imposta sulle successioni e donazioni

- La l. 24 novembre 2006 n. 286, in sede di conversione del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 ha modificato la disciplina in materia di tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito (donazioni e successioni *mortis causa*) ripristinando la previgente imposta sulle successioni e donazioni abrogata nel 2001.
- La novella precisa espressamente che l'imposta trova applicazione anche alla costituzione di vincoli di destinazione e, pertanto, anche ai *trust*.

## ... segue

In realtà, la dottrina (prof. Lupoi) critica la tesi secondo cui il “Legislatore della rinascita dell’imposta sulle successioni e donazioni” abbia pensato al trust al momento dell’introduzione della “costituzione dei vincoli di destinazione”.

Si è creata, secondo la citata dottrina, una situazione “paradossale”: *“un qualche legiferatore intuisce che istituire un trust corrisponde alla costituzione di vincoli di destinazioni e, volendo tassare il trasferimento al trustee o la segregazione nel patrimonio del disponente/trustee, non lo dice (come ben avrebbe potuto), ma usa un concetto di puro diritto civile italiano sconosciuto ai diritti stranieri che disciplinano i trust: ebbene, il legiferatore intuente ha intuito male, perché istituire un trust non corrisponde a costituire un vincolo di destinazione”*.

## ... segue

Che la costituzione di un trust non corrisponda alla costituzione di un vincolo di destinazione è dimostrato, secondo il prof. Lupoi, dal fatto che si tratta di istituti che si collocano su due differenti piani giuridici: mentre, infatti, i vincoli di destinazione appartengono al campo giuridico dei diritti sulle cose e più specificamente sulle cose che circolano con l'assistenza di regole di pubblicità, i trust appartengono, invece, al campo giuridico dei diritti di obbligazione ed essi possono avere quale proprio oggetto anche beni fungibili, per esempio il denaro.

Basterebbero questi dati di carattere strutturale per escludere che, pronunciando in materia di trust, sia corretto avvalersi del nostro concetto di "vincolo di destinazione", tanto nel diritto civile che nel diritto tributario.

# ... segue

Secondo la citata dottrina, sarebbe il momento che i Giudici della Suprema Corte rivedano quella posizione (espressa nelle sentenze che si menzioneranno *infra*) fondata sull'automatica e "sterile" assonanza fra trust e atti/negozi/vincoli di destinazione.

Difatti, mentre potrebbe sostenersi che l'imposta sulle successioni e donazioni, come riformulata nel 2006, trovi applicazione anche in materia di trust, tuttavia sarebbe insostenibile giustificare tale applicazione sulla base dell'equiparazione del trust ai "vincoli di destinazione".

# La criticabile ricostruzione interpretativa dell' Agenzia delle Entrate

- Ciò nonostante, l' Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 2008, ha ricondotto nella categoria degli atti costitutivi vincoli di destinazione tutti quei negozi giuridici (*id est*, costituzione di fondo patrimoniale ex artt. 167 ss., c.c., stipula di negozio fiduciario, costituzione di trust) mediante i quali alcuni beni vengono vincolati al fine di pervenire alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
- Sul punto, l' Agenzia aveva precisato, in linea generale, che non già qualsiasi atto costitutivo di un vincolo di destinazione potesse considerarsi rilevante ai fini dell' applicazione dell' imposta sulle successioni e donazioni, bensì solo quelli in cui all' effetto segregativo seguiva un ulteriore effetto traslativo.

## ... segue

- Tuttavia, con particolare riferimento al *trust*, sosteneva che, a differenza dei vincoli di destinazione (in generale), per i quali il presupposto impositivo doveva essere sempre collegato ad un evento traslativo, la costituzione di beni in *trust* rilevasse, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di *trust*. Tale ragionamento trovava fondamento "nella natura patrimoniale del conferimento in *trust* nonché nell'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà (...)".
- In altri termini, l'Agenzia individuava quale "momento impositivo" quello del conferimento dei beni in *trust* in luogo di quello più corretto in cui il *trustee*, dopo aver realizzato il "programma" previsto nell'atto istitutivo dal disponente, attribuisce i beni ai beneficiari del trust.



## ... segue

- Secondo il ragionamento dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di trust con beneficiari non individuati *ab origine* (ad es. trust di scopo, trust istituiti nell'interesse di soggetti genericamente identificati, etc.) doveva applicarsi sempre l'imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell'8% al momento della segregazione del patrimonio, senza poter usufruire di alcuna franchigia.

# segue

Più di recente, in realtà, si segnala che, proprio con riguardo al dibattuto tema dell'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni nel contesto del (più generale) fenomeno della separazione patrimoniale, l'Amministrazione finanziaria ha reso un interessante parere in risposta ad un quesito sottoposto dall'Associazione Bancaria Italiana (Consulenza giuridica n. 954-19/2017) in merito al corretto trattamento da applicare, ai fini delle imposte indirette, ai patrimoni separati costituiti a seguito delle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, secondo l'ABI, le operazioni di costituzione dei patrimoni separati o destinati, poste in essere nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (al pari di tutte le altre tipologie di patrimoni separati ad essi assimilabili) avrebbero dovuto essere considerate come fattispecie del tutto estranee all'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, non realizzandosi, infatti, alcun trasferimento di ricchezza.

# segue

Ebbene, l'Amministrazione finanziaria, sconfessando l'orientamento manifestato nella circolare n. 3/E/2008, ha precisato, in termini generali, che la confluenza di determinati beni all'interno di un patrimonio separato, che consegue all'apposizione di un vincolo di destinazione sugli stessi, non necessariamente comporta il trasferimento della proprietà di tali beni. Tuttavia, "le diverse modalità (traslativa e non) con cui l'effetto segregativo viene conseguito rilevano (...) ai fini dell'applicazione delle imposte indirette" e, con particolare riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, tale circostanza impone di verificare, volta per volta, gli effetti giuridici che la costituzione di un vincolo di destinazione produce, al fine di escludere l'applicazione dell'imposta qualora il vincolo di destinazione sia costituito senza trasferimento di beni.

# segue

L'Agenzia ha richiamato una recente sentenza di legittimità mediante la quale la Suprema Corte (Cass. 27 maggio 2015, n. 10885), soffermandosi sul disposto di cui all'art. 3, L. n. 130/1999, ha chiarito che "per espressa disposizione di legge (L. n. 130 del 1999, art. 3, co. 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della S.V.P. e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Detto patrimonio, come espressamente previsto dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, co. 1, lett. b) è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione".

Ne consegue, afferma l'Agenzia delle entrate condividendo l'orientamento sostenuto dall'ABI, che "In tale ipotesi, la confluenza dei beni in un patrimonio separato a destinazione vincolata non comporta, dunque, il trasferimento della proprietà dei beni stessi, che rimangono nella titolarità della società veicolo e, pertanto, la costituzione del predetto vincolo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 1999, non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni".

# La reazione della giurisprudenza di merito alla tesi dell' Agenzia delle Entrate

**La giurisprudenza di merito ha sconfessato la tesi ministeriale della tassazione immediata.**

Tra le prime sentenze si ricorda: Commissione tributaria provinciale di Firenze (sent. n. 30 del 12 febbraio 2009):

- al momento del conferimento dei beni in *trust* in capo ai beneficiari non si manifesta alcun arricchimento tassabile;
- la funzione dell'atto attributivo di beni al trustee è quello (puramente strumentale) di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto nell'atto istitutivo; tale atto è, dunque, un atto né gratuito, né oneroso, ma neutro;
- solo successivamente, quando il *trustee*, realizzato il programma predisposto dal disponente nell'atto istitutivo, attribuirà il trust fund ai beneficiari sarà integrato il presupposto impositivo e sempre che il diritto dei beneficiari risulti essere "incontrovertibile", perché nulla esclude che il beneficiario rinunci al beneficio stesso.
- solo in questo momento scatterà a carico del beneficiario l'obbligo di denuncia *ex art. 19, d.p.r. n. 131 del 1986*.

## ... segue

Si ricordano, anche, le pronunce della Commissione tributaria provinciale di Caserta, n. 481 dell'11 giugno 2009 e Commissione tributaria provinciale di Bologna, n. 120 del 30 ottobre 2009.

In entrambi i casi, i giudici di merito hanno affermato che, quando i beneficiari del trust siano titolari di una mera aspettativa giuridica, la tassazione deve avvenire considerando il diritto del soggetto come sottoposto a condizione sospensiva, mancando del tutto l'arricchimento tassabile, con applicazione dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 346/1990, ed integrazione del presupposto impositivo solo nel momento in cui il trust realizzerà il programma predisposto dal disponente.

## ... segue

- Più di recente, anche la Commissione tributaria provinciale di Macerata, con sentenza 26 settembre 2012, n. 207, ha accolto le doglianze del contribuente che aveva resistito avverso un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio pretendeva di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell'8% nei confronti di un *trust* "di garanzia".
- I giudici di merito hanno chiarito che, data la struttura del veicolo impiegato, risultava impossibile configurare uno spirito di liberalità (oltre che di gratuità) nell'atto attraverso il quale il disponente, trasferendo l'intestazione (e non anche la proprietà) dei beni al *trustee*, lo aveva incaricato di gestire il patrimonio separato per il raggiungimento dello scopo previsto (*i.e.*, garanzia della linea di credito).

## ... segue

Diversamente, secondo la Commissione tributaria provinciale di Savona (sent. n. 40/04/09 dell'11 marzo 2009):

- nell'ipotesi in cui nell'atto istitutivo del *trust* i beneficiari del *trust fund* vengano individuati nei "*discendenti del disponente viventi al termine finale della durata del trust*", ai fini dell'applicazione della franchigia occorre far riferimento esclusivamente ai discendenti esistenti al momento della costituzione dei beni in *trust*.



# Il “primo” orientamento della giurisprudenza di legittimità

Con riferimento al tema dall'individuazione del corretto “momento impositivo” ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al *trust*, la Suprema Corte ha preso una (criticabile) posizione con le ordinanze nn. 3735 e 3737 del 24 febbraio 2015, la n. 3886 del 25 febbraio 2015 e n. 5322 del 18 marzo 2015.

# Le fattispecie di trust analizzate dalla Suprema Corte

Con riguardo alle ordinanze nn. 3735 e 3886 del 25 febbraio 2015, le controversie si riferivano a trust autodichiarati (*i.e.*, *trust* ove il disponente si autonovina *trustee*); nel primo caso si trattava di *trust* “di garanzia”; nel secondo caso si trattava di *trust* costituito da due coniugi funzionale “all’applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale” ove quali beneficiari erano indicati gli stessi disponenti, se in vita, altrimenti i figli in parti uguali.

In entrambe le pronunce la Corte di Cassazione giunge alla conclusione che l’imposta sulle successioni e donazioni è applicabile in assenza “di effetto traslativo alcuno”, in mancanza di una liberalità e di un arricchimento di una sfera giuridica altrui, diversa da quella del disponente o da colui che ha costituito il vincolo.

## ... segue

Invece, le ordinanze n. 3737 e 5322, rispettivamente del 24 febbraio 2015 e del 18 marzo 2015, avevano ad oggetto identiche fattispecie caratterizzate dalla istituzione di un trust liberale da parte di una fondazione di diritto privato e da altri enti pubblici al fine di provvedere alla riqualificazione di un complesso aeroportuale.

Anche in questo caso la Corte di Cassazione ha ritenuto dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni, non già sulla liberalità indiretta, bensì sulla costituzione del vincolo di destinazione.

## ... segue

Emblematica appare la critica mossa dalla dottrina (prof. Lupoi) alla scarsa conoscenza dell'istituto del trust da parte degli organi giurisdizionali italiani.

In particolare, la citata dottrina ha criticato aspramente l'affermazione contenuta nell'ordinanza n. 3735 del 2015 secondo cui il trust autodichiarato non avrebbe la "fisionomia" del trust.

Sarebbe bastato, infatti, "che l'estensora del provvedimento avesse studiato l'istituto del trust prima di porre la penna sul foglio" per apprendere come il trust autodichiarato sia una normalissima manifestazione del trust.

## ... segue

**Dalla lettura delle ordinanze citate è possibile notare come il filo conduttore che lega le pronunce in argomento sia il seguente: il d.l. n. 262/2006 ha introdotto una "nuova" imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali.**

Ci si trova(va), di fatto, di fronte alla creazione per via giurisprudenziale di una nuova imposta che poneva molteplici problemi circa l'individuazione di un presupposto compatibile con l'art. 53 Cost. (di certo questo non poteva essere individuato nella mera realizzazione dell'effetto destinatorio), senza soggetti passivi individuati e con rilevanti difficoltà in punto di determinabilità della base imponibile e dell'aliquota.

# La “nuova” imposta teorizzata dalla Suprema Corte

- La Suprema Corte aveva teorizzato un’imposta sull’impoverimento, un tributo sul sacrificio, sull’utilità negativa che deriva dall’aver posto un vincolo alle facoltà dominicali su determinati beni, con cui il proprietario ne autolimita il pieno e libero esercizio.
- Ne derivava un’indiscriminata applicazione del tributo successorio a qualsivoglia tipo di *trust*, prescindendo *in toto* dalla relativa natura liberale, gratuita ovvero onerosa dello stesso e finendo con il sovrapporre e confondere i diversi ambiti applicativi dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro.

# **Il *revirement* della Corte di Cassazione sull'applicazione del tributo successorio al trust autodichiarato**

- Le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte con le ordinanze prima esaminate sono state *in toto* sconfessate dalla medesima Suprema Corte con la sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614.
- L'Ufficio pretendeva di assoggettare all'imposta di successione e donazione in misura proporzionale il vincolo impresso su immobili e partecipazioni societarie mediante l'istituzione di un *trust* autodichiarato in quanto si era verificato un effetto segregativo del bene vincolato in *trust* rispetto al patrimonio generale del soggetto disponente.

## ... segue

La Corte di Cassazione, invece, ha ritenuto di non poter condividere le conclusioni cui era pervenuta nel 2015.

*E' stato infatti sostenuto che "la costituzione del trust - come è normale che avvenga per "i vincoli di destinazione" - produce soltanto efficacia "segregante" i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i predetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta".*



## ... segue

Prosegue la Corte "L'appena veduta osservazione è fondamentale perché consente di comprendere **l'inconsistenza della censura denunciata dall'Ufficio** che - pur riconoscendo anche nelle sue circolari che quella applicabile al trust è l'imposta sulle donazioni e sulle successioni che ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, tanto che la stessa non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l'imposta fissa di registro - **sostiene l'erroneo convincimento che il conferimento di beni nel trust dia luogo a un reale trasferimento imponibile.** Un reale trasferimento che è invece all'evidenza impossibile perchè del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che - come si ripete - prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua "segregazione" fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni manca quindi il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti (d.lgs. n. 346 cit., art. 1)".

## ... segue

Il principio di diritto, sicuramente condivisibile, che è stato affermato nella sentenza 26 ottobre 2016, n. 21614, è il seguente: *“L'istituzione di un trust cosiddetto "autodichiarato", con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la "segregazione" quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una "segregazione" da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale”*.

# **La sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018**

La Suprema Corte, con la sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018, ha statuito che il passaggio di beni e diritti al trustee, vigente la normativa precedente al d.l. n. 262 del 2006, deve essere assoggettato ad imposta di registro (e alle imposte ipotecarie e catastali) in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in quanto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

## ...segue

Fermo restando che il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un'attribuzione effettuata in favore di un trust (atto di trasferimento di immobile) nel 2003 (e, dunque, in un periodo in cui non vi era una disciplina che assoggettava ad imposta sulle successioni e donazioni la "costituzione di vincoli di destinazione"), tuttavia la Cassazione precisa che *"indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust il fatto che l'atto di dotazione si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario"*.

**... segue**

*Infatti, "il trasferimento avviene a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, e il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea".*

## .... segue

Sebbene taluni Autori abbiano salutato con particolare favore la pronuncia in esame, sostenendo che questa si ponga in linea di continuità con quanto statuito nella sentenza n. 21614 del 2016 (la quale, si ricorda, ha sostenuto la inapplicabilità del tributo successorio al momento dell'attribuzione dei beni in trust), in realtà, vi è un passaggio che sembra allinearla all'orientamento espresso nelle ordinanze nn. 3735 e 3737 del 24 febbraio 2015, n. 3886 del 25 febbraio 2015 e n. 5322 del 18 marzo 2015, nella misura in cui viene affermato che *"il d.l. n. 262 del 2006 (...) reintroducendo l'imposta sulle successioni e donazioni (...) assoggetta all'imposta anche la costituzione di vincoli di destinazione di beni"*.

In altre parole, sembra che la sentenza n. 975 del 2018 condivida l'assunto secondo il quale, in realtà, il d.l. n. 262/2006 avrebbe introdotto una "nuova" imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali.

# **Gli ultimi arresti della Cassazione in tema di imposizione indiretta di trust**

Negli ultimi mesi la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul tema dell'imposizione indiretta del trust, sia con riferimento a fattispecie di trust aventi causa onerosa sia con riferimento a fattispecie di trust aventi causa liberale.

Il Supremo Collegio è intervenuto sul tema della rilevanza dei trust onerosi nelle imposte sui trasferimenti dapprima con le ordinanze "gemelle" nn. 31445 (fattispecie avente ad oggetto un trust di tipo solutorio) e 31446 del 5 dicembre 2018 (fattispecie avente ad oggetto un trust di garanzia) e, successivamente, con la ordinanza n. 1131 del 17 gennaio 2019 (fattispecie avente ad oggetto un trust di scopo).

In tutti i casi, l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto la tesi della tassazione dell'atto dispositivo/segregativo con aliquota dell'8% dell'imposta sulle successioni e donazioni, in luogo di quella fissa, di registro, applicata dai contribuenti.

# segue

Con tutte le menzionate pronunce, la Suprema Corte, dopo aver ripercorso ciò che definiscono "un contrasto di vedute" all'interno della stessa Corte, e pur dichiarando di aderire all'orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza n. 21614/2016, inaugura quella che sembra una terza linea interpretativa della fiscalità indiretta del trust.

Anzitutto, le sentenze in argomento si distinguono perché era proprio dalla sentenza n. 21614 del 2016 che non si esprimeva in termini netti la rilevanza impositiva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni del solo effettivo trasferimento di ricchezza piuttosto che dell'atto traslativo/segregativo.

Ciò premesso, la Corte afferma che, anche con riferimento ai trust onerosi, è necessario valutare in rapporto al caso concreto se il trasferimento dal disponente al trustee faccia emergere una potenzialità economica immediata in capo a quest'ultimo.

Si legge nelle sentenze in esame che *"allorquando il beneficiario sia unico e ben individuato", "ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l'operazione dismissiva evidenzi... una reale volontà di trasferimento, con conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista"*.

Vi sarebbero, dunque, delle ipotesi in cui il trasferimento dal disponente al trustee, normalmente di "natura transitoria" e che "non esprime alcuna capacità contributiva", diventa invece idoneo ad integrare la fattispecie impositiva, esprimendo caratteri (traslativi) definitivi anziché temporanei.



# segue

A differenti conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento al trust cd. autodichiarato, che si realizza allorquando le figure del disponente e del trustee coincidano e che vede il suo fenomeno estremo nell'evenienza in cui il beneficiario finale si identifichi con lo stesso settlor.

In questa ipotesi non può non considerarsi che nel trust autodichiarato vi è coincidenza tra il disponente e il trustee, quando non accada addirittura che il disponente si auto nomini quale beneficiario.

# segue

Una maggiore chiarezza nella esclusione dall'imposizione proporzionale immediata per i trust onerosi sembra essere contenuta nella ordinanza n. 1131/2019 in cui, dopo aver correttamente escluso l'intento liberale del disponente e "*non potendosi attribuire rilievo fiscale al mero impoverimento del disponente*", si precisa che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme conferite in trust non ha "*prodotto un effetto traslativo immediato*".

## ... segue

La dottrina (Tassani), pur salutando con moderato favore le citate sentenze della Suprema Corte, ne ha tuttavia sottolineato le criticità, rinvenibili nella mancata definizione dei criteri in base ai quali poter individuare quando, nelle fattispecie di trust si sia in presenza di un'immediata rilevanza impositiva della costituzione del vincolo "in quanto" traslativo.

E invero, in relazione ai trust onerosi non si riesce realmente a capire quali possano essere le ipotesi, fisiologiche, in cui ciò possa accadere.

Una possibile spiegazione potrebbe essere quella antievasiva o antiabusiva: potrebbe sostenersi che quando la Corte parla di immediato trasferimento ed arricchimento del beneficiario nei trust non liberali, pensi a quei casi in cui il disponente, attraverso il trasferimento iniziale, intenda realizzare lo scopo di arricchire lo stesso trustee, cui rimane definitivamente attribuito il trust fund.

Tuttavia, in simili circostanze, neppure si dovrebbe parlare di trust, secondo il modello della Convenzione de l'Aja del 1985, e la reazione dell'ordinamento dovrebbe essere quella del non riconoscimento del negozio giuridico trust, con diversa qualificazione e conseguente diverso trattamento fiscale.

## ... segue

In ogni caso, le sentenze della Suprema Corte rese con riferimento a fattispecie di trust onerosi fra dicembre 2018 e gennaio 2019 hanno il merito di aver correttamente inquadrato la portata solo strumentale e provvisoria dell'atto traslativo iniziale che: *i)* non è idoneo a realizzare di per sé il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni; *ii)* configura una prestazione a contenuto non patrimoniale, con conseguente tassazione solo fissa di registro e (se avente ad oggetto immobili) ipotecaria e catastale.

Si determina in tal modo, sicuramente con riferimento ai trust non liberali ed ai trust autodichiarati (liberali e non), il completo ribaltamento della tesi dell'ADE, secondo cui l'imposizione deve avvenire al momento della segregazione e non, invece, all'atto della successiva attribuzione.

# segue

Per quanto riguarda, invece, una fattispecie di trust avente causa liberale, il riferimento è rappresentato dalla recente ordinanza n. 734 del 2019, della quale è interessante esaminare l'iter argomentativo seguito dal Supremo Collegio.

Quest'ultimo, dopo aver ricostruito il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni in merito all'individuazione del "momento" in cui si manifesta il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, ha, innanzitutto, considerato "troppo rigido" l'orientamento che ritiene che l'imposta proporzionale sia automaticamente collegata alla mera costituzione dei vincoli senza valutarne gli effetti.

## segue

Proseguendo nel proprio ragionamento, la Suprema Corte, dopo aver correttamente affermato che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non costituisce affatto il "momento" in cui sorge il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, dichiara di aderire - seppur con alcuni distinguo - all'orientamento giurisprudenziale che ritiene rilevante, quale momento del prelievo dell'imposta sulle successioni e donazioni, il momento del trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario.

Tuttavia, precisa la Corte di cassazione, visti i differenti effetti che la costituzione di un trust può produrre, non è nemmeno corretto sostenere *tout court* l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento dei beni dal *trustee ai* beneficiari, dovendosi, per converso, verificare, caso per caso, se già sin da subito il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo.

## **segue**

E infatti, in tutte le fattispecie in cui vi sia un beneficiario unico e ben individuato sin dal momento del conferimento dei beni in trust, ed il negozio costitutivo non prevede, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al disponente (c.d. trasferimento stabile), è evidente come l'operazione dismissiva evidenzi una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista.

Nel caso in cui, invece, si verta in un'ipotesi di trust "autodichiarato", posto che il vincolo di destinazione non assume un rilievo autonomo ai fini della segregazione del bene, occorrerà valutare l'idoneità del predetto vincolo a determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

# segue

In conclusione, la Corte di cassazione ritiene che se il trasferimento di beni al trustee ha natura transitoria (perché, ad esempio, l'atto costitutivo prevede la possibilità del ritorno dei beni conferiti nella disponibilità del disponente) non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, in quanto il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario.

Ciò significa che, se il trust è stato costituito senza conferimento, non essendo ravvisabile l'elemento dell'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, si dovrà applicare soltanto l'imposta di registro in misura fissa.



# Focus: il mandato senza rappresentanza a vendere (un immobile) sconta l'imposta di registro in misura fissa

Sebbene esuli dallo specifico oggetto della trattazione odierna, pare utile segnalare che con una pronuncia senza precedenti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11401 del 30 aprile 2019, ha stabilito che il trasferimento di un immobile dal mandante al mandatario senza rappresentanza al servizio di un mandato a vendere non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni bensì la sola imposta di registro in misura fissa (pari ad euro 200,00).

La Cassazione, superando dunque la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 28/E del 27 marzo 2008, ha affermato che *"sotto il pregnante e decisivo profilo della capacità contributiva il trasferimento in parola risulta, infatti, manifestamente neutro in quanto non comporta alcun sostanziale «trapasso di ricchezza» e definitivo arricchimento della sfera patrimoniale del mandatario, atteso che costui è gravato (per l'adempimento del mandato) dalle correlate obbligazioni di trasferire al terzo acquirente il bene (del quale è intestatario meramente formale), e di corrispondere al mandante il relativo prezzo, ovvero - qualora il mandato non possa essere adempiuto - dalla obbligazione di retrocedere il bene al mandante"*.

Pertanto, quando il trasferimento sia disposto contestualmente al conferimento del mandato, i caratteri della strumentalità (sul piano del collegamento tra i negozi) e della neutralità (sotto il profilo della capacità contributiva) della intestazione, meramente formale e interinale, dell'immobile in capo al mandatario, denotano la palese carenza di alcun reale «trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta».

# **Il contratto di affidamento fiduciario e le imposte indirette**

# La fiscalità dell'affidamento fiduciario: la prassi

- Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 21 febbraio 2011;
- Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 23 maggio 2012;
- Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 29 maggio 2012;
- Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 22 aprile 2014.

# Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 21 febbraio 2011

## Interpello 903-31/2011

L'istanza di interpello aveva ad oggetto la richiesta, formulata da un notaio, concernente la corretta modalità di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al contratto di affidamento fiduciario.

Il notaio istante riteneva che l'imposizione indiretta corretta "*rispetto alla causa e agli effetti del Contratto non potesse che coincidere esattamente con quella applicata ai trust*".

Ebbene, la DRE Liguria, richiamando quanto già chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 22 gennaio 2008 in tema di trust, ha chiarito che "*nell'ipotesi di affidamento fiduciario stipulato a vantaggio di uno o più beneficiari individuati o finali, in cui il rapporto di parentela con l'Affidante sia determinato, l'aliquota d'imposta di successione e donazione si applica con riferimento al rapporto parentale tra l'affidante e i beneficiari, essendo ininfluyente il rapporto tra l'affidante e l'affidatario.*

*Ne discende che l'ulteriore trasferimento ai beneficiari dei beni vincolati nel fondo non realizza, ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, sono già stati sottoposti ad imposizione nel momento della segregazione nel fondo a beneficio dei beneficiari*".

# **Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 23 maggio 2012**

## **Interpello 903-134/2012**

Il caso riguardava un contratto di affidamento fiduciario fondato su un programma consistente nell'acquisto di un immobile, intestato agli Affidatari fiduciari, ma destinato ad abitazione dell'Affidante e nell'assicurare all'Affidante ogni utile cura medica e ogni ragionevole intervento al fine del mantenimento di una condizione di vita adeguata.

Il quesito consisteva nello stabilire se il successivo trasferimento della titolarità del Fondo affidato (l'immobile) dagli Affidatari fiduciari all'Affidante debba essere sottoposto a registrazione mediante applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, non comportante per l'Affidante alcun arricchimento.

Ebbene, la DRE Liguria ha chiarito che, nel caso di specie, il trasferimento dell'immobile acquistato dall'Affidante attraverso i fiduciari non genera alcun incremento di capacità contributiva, in quanto attraverso l'Affidamento fiduciario destinatorio l'Affidante ha solo rinviato temporaneamente il trasferimento a se stesso dell'immobile di cui è l'effettivo acquirente.

Pertanto, nel caso di specie, trova applicazione l'imposta di registro in misura fissa.

# **Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 29 maggio 2012**

## **Interpello 903-151/2012**

Il caso riguardava un contratto di affidamento fiduciario con il quale un coniuge, quale Affidante Fiduciario, si obbligava nei confronti dell'altro coniuge, Affidatario fiduciario, a corrispondere parte del prezzo per l'acquisto di immobili e a prestare la garanzia fideiussoria richiesta dalla banca per mutuo ipotecario per l'acquisto degli immobili predetti.

Il programma prevedeva che gli immobili acquistati dall'Affidatario fiduciario avrebbero incrementato il Fondo affidato, al fine di sostenere le esigenze di crescita, educazione e in genere di vita dei figli e, in caso di necessità, anche dei genitori.

Ebbene, con l'istanza di interpello in argomento, l'istante chiedeva se potessero trovare applicazione, con riguardo alle imposte dirette, le norme fiscali previste per i Trust.

## segue

Ebbene, la DRE Liguria, dopo aver ricostruito gli elementi essenziali sia del trust sia del contratto di affidamento fiduciario, ha concluso chiarendo che alla fattispecie rappresentata poteva applicarsi la fiscalità dei Trust dei fenomeni segregativi.

In particolare, è stato chiarito che *“l’Affidamento fiduciario è soggetto passivo d’imposta, obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla richiesta di codice fiscale, tassato con criteri e modalità fiscali applicabili agli enti non commerciali, di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 73”*.

*Viceversa, nel caso in cui i beneficiari siano individuati, i redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari, in relazione al programma destinatorio.*

*Il presupposto dell’applicazione dell’imposta è il possesso dei redditi, per cui è soggetto d’imposta il beneficiario che ha un diritto di pretendere rispetto a quel reddito nei confronti dell’Affidatario Fiduciario”*.

# **Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, 22 aprile 2014**

## **Interpello 903-124/2014**

Il caso riguarda un contratto di affidamento fiduciario stipulato nel 2011 tra due genitori e una delle figlie, con cui a quest'ultima è stato trasferito in affidamento fiduciario un immobile che per i genitori rappresenta l'abitazione principale.

Nel 2014 la figlia affidataria fiduciaria desidera comprare, insieme al marito, un immobile nel medesimo comune ove insiste l'immobile di cui è affidataria fiduciaria.

Si pone, pertanto, il dubbio se possa usufruire delle c.d. agevolazioni prima casa per l'acquisto del secondo immobile, in quanto nel medesimo Comune è già titolare, ancorché quale affidataria fiduciaria, dell'immobile dei genitori.



## segue

Difatti, l'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, prevede (alla Nota II – *bis*) che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, *“nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare”*.

Ebbene, la DRE Liguria, dopo aver ricostruito tutti gli aspetti caratteristici del contratto di affidamento fiduciario, chiarisce che, nel caso di specie, *“la posizione soggettiva dell'Affidatario fiduciario in causa risulta talmente condizionata e vincolata da rappresentare una fattispecie totalmente diversa da quella prefigurata dalla norma in commento (...). Pertanto, l'essere intestatario di un immobile in qualità di Affidatario fiduciario, al fine di realizzare un Programma destinatorio legittimo e meritevole di tutela, non costituisce di per sé condizione ostativa all'acquisto di un immobile a titolo personale, usufruendo, presenti le altre condizioni di legge, delle agevolazioni prima casa”*.

# Contratto di affidamento fiduciario e imposte indirette

Come già visto, l'Agenzia delle Entrate – DRE Liguria, in risposta all'Interpello 903-31/2011 del 21 febbraio 2011, ha chiarito, rinviando alla Circ. 3/E del 22 gennaio 2008, che “con riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, la costituzione di un vincolo di destinazione produce effetti giuridici solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimenti di beni. Diversamente, il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta”.

“Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si rende necessario pertanto distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi, da quelli che, invece, lo stesso effetto non evidenziano”.

## segue

La Circolare 3/E del 22 gennaio 2008, prosegue la DRE Liguria, "puntualizza il momento dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, identificandolo contestualmente alla costituzione del vincolo, precisando, però, che qualora manchi detta contestualità l'atto con il quale il vincolo viene costituito è assoggettato ad imposta di registro in misura fissa. Si è sopra osservato che l'affidamento fiduciario riproduce gli effetti segregativi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, ripetendosi fondamentalmente la stessa struttura.

Anche l'affidamento fiduciario, come il trust, si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa: il programma destinatorio delle posizioni soggettive affidate a vantaggio dei beneficiari dell'affidamento. Come nel trust, nel contratto di affidamento fiduciario costituiscono un'unica causa fiduciaria il trasferimento delle posizioni soggettive e la realizzazione del programma gestorio nell'interesse del beneficiario".

## segue

Pertanto, come chiarito nella Circolare n. 3/E del 2008 e in quella n. 48/E del 2007 nell'ipotesi di trust, nella fattispecie in esame di affidamento fiduciario stipulato a vantaggio di uno o più beneficiari individuati o finali, in cui il rapporto di parentela con l'affidante sia determinato, l'aliquota d'imposta di successione e di donazione si applica con riferimento al rapporto parentale tra l'affidante e i beneficiari, essendo ininfluyente il rapporto tra l'affidante e l'affidatario.

Ne discende che l'ulteriore trasferimento ai beneficiari dei beni vincolati nel fondo non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, sono già stati sottoposti ad imposizione al momento della segregazione nel fondo a beneficio dei beneficiari.

## **La legge 22 giugno 2016, n. 122 (cd. "legge sul dopo di noi")**

In data 25 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 22 giugno 2016, n. 112 (pubblicata in G.U. n. 146 del 24 giugno 2016), recante *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare"*.

Tale legge, secondo quanto previsto dall'art. 1, *"è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità"*.

Per tale ragione, con il provvedimento normativo *de quo*, sono state potenziate *"le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori"*.

## segue

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina è costituito dal fatto che essa *“è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazioni e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di Onlus”*.

# I destinatari della nuova normativa

I destinatari della normativa in commento, come si evince dall'art. 1, comma 2, sono i disabili "gravi", come definiti dall'art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che definisce tali coloro la cui autonomia personale, correlata all'età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito, sul punto, che i negozi previsti dalla normativa in commento possono essere stipulati anche in favore di soggetti la cui disabilità non sia grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/92. In questo caso, tuttavia, non si potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali.

# **Il regime esentativo/agevolativo introdotto dalla legge n. 112/2016**

In forza dell'art. 6, l. n. 112/2016, viene introdotto un peculiare regime di esenzione/agevolazione nei casi di trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario istituiti in favore di persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, l. n. 104/1992.



# Fattispecie ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 6, l. n. 112/2015

È necessario, in via preliminare, individuare le diverse condizioni di legge alla cui sussistenza (congiunta) è subordinata la relativa applicabilità.

Anzitutto, le fattispecie ricomprese nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione di cui all'art. 6 come detto sono le seguenti:

- trust costituiti a favore di "*persone con disabilità grave*" (ex art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992), aventi "*come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza*" di tali soggetti a cui favore sono istituiti;
- atti costitutivi di vincoli di destinazione (aventi il proprio referente normativo nella norma sulla trascrizione di cui all'art. 2645-ter, c.c.), ossia atti (redatti in forma pubblica) attraverso i quali determinati beni immobili o beni mobili registrati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, vengono destinati – in tal modo costituendo un patrimonio separato appartenente solo a tale "destinazione" - a favore di "*persone con disabilità grave*" (ex art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992), con conseguente loro "utilizzabilità" al solo fine di favorire "*l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza*" di tali soggetti beneficiari;

## segue

- contratti di affidamento fiduciario, mediante i quali determinati beni vengono "affidati" ad un soggetto "fiduciario/gestore", in tal modo costituendo un "fondo speciale" (*recte*, patrimonio separato) destinato (mediante sottoposizione di apposito vincolo di destinazione) a favore di "*persone con disabilità grave*" (*ex art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992*), che il "fiduciario/gestore" dovrà amministrare e gestire al solo fine di favorire "*l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza*" di tali soggetti beneficiari.

## segue

Pertanto, in tutte e tre le fattispecie il minimo comun denominatore è rappresentato:

- dalla costituzione di un "patrimonio separato" (c.d. "separazione patrimoniale da destinazione"), non aggredibile dai creditori personali del disponente, né tanto meno dai creditori personali del *trustee* o del "fiduciario/gestore" e dai creditori personali dei beneficiari, risultando aggredibile soltanto dai "creditori qualificati" della "destinazione" ossia per quei debiti contratti nel perseguimento della predetta destinazione;
- dalla circostanza che il soggetto beneficiario deve essere necessariamente individuato in "*persone con disabilità grave*", così "qualificabili" ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104 del 1992; trattasi di persone con gravi minorazioni fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione, che ne abbia ridotto l'autonomia personale, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

## segue

- dal dato giuridico in forza del quale, laddove l'effetto "segregativo da destinazione" abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, in ogni caso (sia che si tratti di trust, di atti costitutivi di vincoli di destinazione o di contratti di affidamento fiduciario), sarà necessaria la trascrizione del relativo atto da effettuarsi ai sensi dell'art. 2645-ter, c.c..

## segue

Ciò posto, ai sensi del comma 2 del citato art. 6 della legge in esame, il regime di esenzioni/agevolazioni ivi previsto è ammesso, anzitutto, a condizione che attraverso le tre fattispecie negoziali poc'anzi indicate - trust, atti costitutivi di vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario - venga perseguita *“come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore dei quali sono stati istituiti”*. Inoltre, tale finalità esclusiva *“deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione”*.

## segue

Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo, l'applicabilità del regime di esenzioni/agevolazioni in esame è subordinato anche al ricorrere, congiuntamente, di tutte le seguenti condizioni:

- ✓ l'atto istitutivo del trust, l'atto istitutivo del vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario devono essere redatti per atto pubblico;
- ✓ l'atto istitutivo del trust, l'atto istitutivo del vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario devono: *i)* identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli [ossia, disponente, trustee oppure "fiduciario/gestore", soggetto beneficiario, soggetto preposto al controllo ai sensi del medesimo co. 3, lett. f)]; *ii)* descrivere in modo puntuale la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave/soggetti beneficiari; *iii)* indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di questi ultimi soggetti, comprese *"le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave"*

## segue

- ✓ l'atto istitutivo del trust, l'atto istitutivo del vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario devono individuare: *i) "rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; ii) nonché i relativi obblighi di rendicontazione posti a carico del trustee, del fiduciario o del gestore;*
- ✓ le *"persone con disabilità grave"* devono essere gli esclusivi beneficiari del trust ovvero dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ovvero del contratto di affidamento fiduciario;
- ✓ i beni e i diritti oggetto della *"segregazione patrimoniale da destinazione"* in esame devono essere *"destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione"*;

## segue

- ✓ l'atto istitutivo del trust, l'atto istitutivo del vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario devono individuare *"il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte (...) a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuato per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione"*;
- ✓ l'atto istitutivo del trust, l'atto istitutivo del vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario devono individuare il rispettivo termine finale *"nella data della morte della persona con disabilità grave"*;
- ✓ l'atto istitutivo del trust, l'atto istitutivo del vincolo di destinazione e il contratto di affidamento fiduciario devono stabilire la *"destinazione del patrimonio residuo"* al termine finale.



# Il regime di esenzioni/agevolazioni previsto dall'art. 6

Laddove sussistano tutte le predette condizioni di legge, si applicherà il regime di esenzioni/agevolazioni previsto dalla disposizione in esame.

- In particolare, ai sensi del comma 1 della disposizione in esame, è previsto, anzitutto, un regime di esenzione (piena) dall'imposta sulle successioni e donazioni [così come (re)istituita *ex art. 2, commi da 47 a 49, d.l. n. 262 del 2006, conv. con modificazioni dalla l. n. 286 del 2006*] con riferimento agli atti con i quali beni e diritti vengono conferiti in trust, oppure gravati da vincoli di destinazione oppure destinati a fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, compresi nell'ambito applicativo di tale disposizione.

## **segue**

La previsione normativa che stabilisce l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni rappresenta, senza dubbio, la più rilevante novità della nuova disciplina.

Com'è noto, difatti, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circ. ADE 22 gennaio 2008, n. 3/E), con particolare riferimento ai trust, l'imposta in esame dovrebbe in via ordinaria applicarsi al momento della segregazione, per quei vincoli di destinazione che determinano effetti traslativi, valorizzando il rapporto personale (al fine di determinare aliquote e franchigie) tra disponente e beneficiario finale (dello stesso avviso Cass. nn. 3735, 3737, 3886 e 5332 del 2015).

# segue

Ed ancora, il citato art. 6 della legge in esame, stabilisce le seguenti ulteriori esenzioni/agevolazioni:

- ✓ ai sensi del successivo comma 6, ai trasferimenti di beni e diritti effettuati in favore dei predetti trust, vincoli di destinazione o fondi speciali, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
- ✓ ai sensi del successivo comma 7, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo (di cui al d.P.R. n. 642 del 1972) per *“gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione*

## segue

- ✓ ai sensi del successivo comma 8, è prevista la possibilità per i comuni di stabilire (*“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*) *“aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi”* (ex d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, co. 1) nei casi di immobili e diritti reali immobiliari conferiti in trust oppure *“destinati ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1”* (sul punto si rinvia alla precisazione svolta nel prosieguo);
- ✓ ai sensi del successivo comma 9, alle erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, effettuati da privati *“nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1”* del medesimo disegno di legge, si applica l’agevolazione prevista dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 35 del 2005 (conv. con modificazioni nella l. n. 80 del 2005), ossia la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore degli importi erogati a titolo liberale o gratuito, (deducibilità) consentita (nei casi qui considerati) nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di € 100.000,00.

## segue

Inoltre, in forza del disposto di cui al comma 4 del citato art. 6, è prevista un'ulteriore "fattispecie esentativa", stabilendo che *"in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero hanno stipulato i fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario ovvero hanno costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti dei beni e di diritti a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale di applicano in misura fissa"*.

Al di fuori del caso di premorienza poc'anzi indicato, in forza del disposto di cui al comma 5 del citato art. 6, in caso di morte del soggetto beneficiario/*"persona con disabilità grave"*, il trasferimento del "patrimonio residuo" effettuato a favore dei soggetti indicati nell'atto istitutivo del trust ovvero nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione ovvero nel contratto di affidamento fiduciario è regolarmente assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni *"in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo"*.

## segue

Ciò posto, con riferimento all'entrata in vigore del regime di esenzioni/agevolazioni poc'anzi descritto, il comma 10 del citato art. 6 stabilisce che tutte le predette esenzioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, fatta eccezione per la sola agevolazione di cui al comma 9 del citato art. 6, *id est* quella relativa alla deducibilità dal reddito complessivo dichiarato degli importi erogati a titolo liberale o gratuito da soggetti privati nei confronti di trust ovvero fondi speciali di cui al co. 3 dell'art. 1 del medesimo disegno di legge.

- Da ultimo, in forza del disposto di cui all'art. 5 della legge in argomento, nell'art. 15, co. 1, lett. f), T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir"), dopo le parole "*o di invalidità permanente*" viene inserito un ulteriore periodo con il quale viene stabilita, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, la detraibilità, nel limite di € 750,00, dei premi per assicurazioni "*aventi per oggetto il rischio di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave*" di cui all'art. 3, l. n. 104 del 1992.

# **Il primo caso di trust istituito in base all'art. 6, l. n. 112 del 2016**

Con la risposta all'Interpello n.954-909/2016, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, in relazione ad un Trust istituito ai sensi dell'art.6 della Legge 112 del 2016, che tale trust, seppur "autodichiarato" (in quanto la madre del disabile ricopriva il ruolo di disponente e trustee), sia da considerarsi fiscalmente operativo, ai fini delle imposte sui redditi, in quanto persegue finalità degne di tutela.

Più precisamente, è stato precisato che:

- il trust istituito in base all'art. 6, l. n. 112 del 2016, è un trust "opaco" e, dunque, i redditi vanno tassati direttamente in capo al trust, atteso che il disabile non può correttamente qualificarsi in senso giuridico come beneficiario dei beni del trust quanto, piuttosto, dell'assistenza in cui risiede lo scopo "esclusivo" della costituzione del trust stesso;

## ... segue

- ai fini della natura dell'attività svolta, stante lo scopo "esclusivamente" assistenziale diretto alla cura dell'assistito disabile e dell'espresso vincolo di destinazione del patrimonio, il trust si qualifica quale "non commerciale";
- ai fini delle imposte indirette gode delle agevolazioni introdotte dalla Legge "Dopo di noi".